

# COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

## PROVINCIA DELL'AQUILA

---

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 18 Reg.</b>	<b>OGGETTO:</b> Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e detrazioni tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014.
<b>Seduta del 04.09.2014</b>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 15:50 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria con appositi avvisi, partecipata ai sig.ri consiglieri comunali a norma di legge, all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SANTAVICCA Fabio - SINDACO	X	
2) CIARROCCA Ettore - Vicesindaco	X	
3) RANIERI Claudia	X	
4) DE CAROLIS Davide Nunzio	X	
5) FULGENZI Stefano	X	
6) CAMPOVERDE Patrizia	X	
7) MECOLI Claudio	X	
8) PANNUNZIO Daulia	X	
9) CONTESTABILE Mario		X
10) DI MAGGIO Attilio		X
11) DI MARIO Aldo		X

Presenti 8 - Assenti 3

Presiede la seduta il Sig. Fabio Santavicca nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Il Sindaco, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la discussione ed invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 O.D.G. SEDUTA 04.09.2014**

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi secondo le seguenti risultanze:

**PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Rag. Bruna DEL CORTO**



**PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Rag. Bruna DEL CORTO**



Il Sindaco dà la parola alla Responsabile del Servizio finanziario, la quale illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014 e fornisce ulteriori spiegazioni in base alle richieste formulate dai consiglieri.

Dopo breve discussione viene adottata la deliberazione seguente:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,*

*può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;

Richiamati in particolare gli articoli 11 e 15 del citato regolamento, i quali stabiliscono che:

- a) nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il riparto del carico tributario complessivo sia del 10% a carico dell'utilizzatore e del 85% a carico del possessore;
- b) che con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge n.147/2013 e s.m.i.;

Vista la propria precedente deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

### Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Altri immobili	0,76%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) oltre € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita principale, sino ad un massimo di € 400,00	€ 200,00

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

### Aliquote TASI anno 2014

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,1%
Altri immobili	0,1 %
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,1 %
Immobili inagibili causa sisma 2009	0,05%

Stimato in € 11.500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve);
- b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- c) servizi di protezione civile;
- d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
- e) polizia municipale;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 5), di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 3.000,00
2	Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 8.500,00
3	Servizi di protezione civile	
4	Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi per il territorio e l'ambiente	
5	Polizia municipale	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.500,00</b>

a fronte di un gettito di € 11.500,00 (copertura 74.19%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il DM Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il DM Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il DM Interno 29 marzo 2014 (G.U. n.99 del 30 aprile 2014) con il quale il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;
- il Certificato del Ministero dell'Interno del 15.07.2014 con cui viene fissata la scadenza del bilancio di previsione 2014 al 30.09.2014

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTO UNANIME, espresso per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	0,1%
Altri immobili	0,1 %
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,1 %
Immobili inagibili causa sisma 2009	0,05%

2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014;

3) DI STIMARE in € 11.500,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

4) DI STABILIRE in € 15.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 5) di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 3.000,00
2	Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 8.500,00
3	Servizi di protezione civile	
4	Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi per il territorio e l'ambiente	
5	Polizia municipale	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€15.500,00</b>

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il 10 settembre corrente anno;


6) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

7) DI DICHIARARE, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.




Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO  
Fabio SANTAVICCA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampaolo PAOLUCCI



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sull'albo pretorio il giorno 08 SET. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Santo Stefano di Sessanio, 08 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampaolo Paolucci



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva il giorno 04/09/2014,

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Santo Stefano di Sessanio, 08 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampaolo Paolucci

